



CITTA' DI CANNOBIO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

C O S A P

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 4 in data 28.2.2012

INDICE

- Art. 1 - Ambito e finalità del regolamento**
- Art. 2 - Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione**
- Art. 3 - Domanda d'occupazione**
- Art. 4 - Istruttoria della domanda e rilascio atto di concessione**
- Art. 5 - Obblighi del concessionario**
- Art. 6 - Cause di decadenza o estinzione della concessione**
- Art. 7 - Modifica, sospensione e revoca della concessione**
- Art. 8 - Rinuncia**
- Art. 9 - Subentro nella concessione**
- Art. 10 - Rinnovo della concessione**
- Art. 11 - Occupazione d'urgenza**
- Art. 12 - Classificazione delle strade**
- Art. 13 - Durata delle occupazioni**
- Art. 14 - Criteri per la determinazione del canone e modalità di applicazione**
- Art. 15 - Misura delle occupazioni**
- Art. 16 - Soggetto passivo**
- Art. 17 - Attività esercitate, modalità di occupazione**
- Art. 18 - Esclusioni ed esenzioni**
- Art. 19 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti**
- Art. 20 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee**
- Art. 21 - Sanzioni**
- Art. 22 - Riscossione coattiva**
- Art. 23 - Rimborsi del canone**
- Art. 24 - Norme di rinvio**
- Art. 25 - Disposizioni finali e transitorie**

Art. 1 – Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del d. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime.
2. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le sanzioni, le esenzioni e le esclusioni.
3. Per canone si intende la controprestazione di natura patrimoniale, spettante al Comune proprietario dell'area o spazio occupata, a carico del soggetto titolare dell'atto di concessione.
4. Per canone di concessione s'intende il corrispettivo spettante al Comune per il godimento ad uso particolare del bene da parte del concessionario determinato sulla base dell'entità dello spazio occupato, del valore economico dell'atto concessorio e del vantaggio derivante al singolo dall'occupazione.
5. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente regolamento s'intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
6. Nel presente regolamento con i termini "occupazione" ed "occupare" s'intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici, di aree private, su cui risulti costituita una servitù di pubblico passaggio, di beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga totalmente o parzialmente, in via permanente o temporanea, all'uso generale della collettività, a vantaggio specifico di singoli soggetti.
7. Sono considerate aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone di cui al comma 1, le strade statali e provinciali all'interno del territorio comunale (art. 2, comma 7, d.lgs. 285/92 e s.m.i.).
8. Il presente regolamento non si applica ai passi carrabili che sono regolamentati da altro apposito regolamento.

Art. 2 – Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione

1. Le occupazioni, in relazione alla loro durata, si distinguono in permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di atti di concessione o autorizzazione di durata non inferiore all'anno o rinnovabili tacitamente di anno in anno, nei casi in cui il rinnovo formale è facoltà dell'Amministrazione e non obbligo, che comportino o meno l'esistenza di manufatti ed impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti effettuate, di regola, a seguito del rilascio di autorizzazione o nulla osta.
2. Qualsiasi occupazione di spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposito preventivo atto di concessione comunale rilasciata dall'ufficio competente, su domanda dell'interessato. Non è richiesto tale atto per:
 - a) occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;
 - b) occupazioni effettuate da soggetti che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare merce ed a riscuotere il prezzo.
3. Sono considerate abusive:
 - a) le occupazioni realizzate senza concessione;

- b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione o decadenza della concessione medesima.
- 4. Sono invece difformi quelle che non rispettano gli elementi contenuti nella concessione, ad esclusione della data di scadenza prevista nel comma precedente.
- 5. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.
- 6. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

Art. 3 – Domanda d'occupazione

- 1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione, fatta eccezione per le fattispecie di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) e b) ed all'art. 11.
- 2. La domanda di concessione deve essere redatta sull'apposito stampato predisposto dal Comune, in carta legale se trattasi di autorizzazione, in carta libera se trattasi di nulla osta e contenere:
 - a. nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, luogo e data di nascita, la residenza ed il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA se obbligatorio per legge;
 - b. nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, il luogo e la data di costituzione, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA, se obbligatorio per legge, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c. l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico del bene che si richiede di occupare;
 - d. la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
 - e. la durata e la frequenza per la quale si richiede l'occupazione;
 - f. il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
- 3. La richiesta va corredata, se del caso, da disegni, descrizioni, fotografie ed altri documenti atti a consentire una completa valutazione.

Art. 4 – Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione

- 1. Le domande d'occupazione sono assegnate all'Ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.
- 2. L'Ufficio competente si riserva la facoltà di rilasciare la concessione tenuta presente l'entità dell'occupazione, il sacrificio imposto alla collettività, l'impatto ambientale nonché lo scopo dell'occupazione medesima. Quando lo stesso suolo è richiesto da più soggetti, la concessione sarà rilasciata secondo l'ordine di ricevimento delle domande.
- 3. In tutti i casi le concessioni si intendono accordate:
 - a. senza pregiudizio dei diritti di terzi verso i quali gli occupanti dovranno rispondere d'ogni molestia, danno o gravame con esonero del Comune da ogni responsabilità;
 - b. con l'obbligo del Concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
 - c. con la facoltà dell'Amministrazione di imporre nuove condizioni e prescrizioni, ivi compresa l'eventuale richiesta di spostamento o rimozione di impianti e strutture.
- 4. Sono in ogni caso vietate le concessioni per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento.
- 5. L'atto di concessione deve contenere:

- a. gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 3, comma 2;
 - b. le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
 - c. la durata della concessione, la frequenza dell'occupazione nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
 - d. l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento.
6. Le concessioni per le occupazioni permanenti di suolo, soprassuolo e sottosuolo, comunque effettuate con o senza impianti e opere suscettibili di pregiudicare la buona conservazione delle strade, possono essere accompagnate da apposito disciplinare contenente le modalità, la durata della concessione, il termine entro il quale dovrà procedersi all'occupazione ed alla costruzione degli impianti e manufatti nonché ogni altra norma che il Concessionario è tenuto ad osservare.
7. Le occupazioni di qualsiasi natura devono essere richieste e concesse in modo da non intralciare il traffico veicolare e pedonale nelle vie, piazze e spazi pubblici.
8. Il rilascio dell'atto di concessione è subordinato al riscontro dell'avvenuto pagamento del canone.

Art. 5 - Obblighi del concessionario

1. Il Concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione e relativo disciplinare ed in particolare l'obbligo di:
- a. eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione d'occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - b. esibire su richiesta agli addetti alla Vigilanza Urbana l'atto che legittima l'occupazione e la ricevuta del pagamento del canone;
 - c. sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per l'effetto dell'occupazione;
 - d. non effettuare sub concessioni o trasferimento a terzi della concessione;
 - e. effettuare il versamento del canone alle scadenze previste;
 - f. effettuare eventuale costituzione di un deposito cauzionale infruttifero, vincolato a favore del Comune, per l'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nonché per le spese di manutenzione e ripristino del bene concesso.

Art. 6 - Cause di decadenza o estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione:
- a. il mancato versamento parziale o totale del canone di concessione stabilito o di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b. l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c. l'inosservanza delle disposizioni regolamentari, il mancato rispetto delle formalità relative all'atto di concessione nel termine di tre mesi dall'invito ovvero l'omesso versamento delle eventuali somme richieste a titolo di cauzione;
 - d. il mancato rispetto delle condizioni previste nell'atto concessorio;
 - e. la mancata occupazione entro sei mesi dall'atto di concessione;
 - f. il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o dal demanio al patrimonio dello Stato, Regione, Provincia o altro Ente, con caratteristica tale da non potersi più consentire un atto di concessione del suolo pubblico.
2. Sono causa di estinzione della concessione:
- a. la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del Concessionario;

- b. la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del Concessionario.
3. La declaratoria di decadenza conseguente al mancato rispetto delle disposizioni di cui all'atto di concessione potrà essere pronunciata solo dall'Ufficio che ha provveduto al rilascio della concessione medesima, autonomamente o su segnalazione di altri Uffici.
4. La decadenza del provvedimento di concessione non dà diritto al rimborso o riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo concesso.

Art. 7 - Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. L'Amministrazione Comunale può in qualsiasi momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto, dal mese successivo al verificarsi di tale evento, previa istanza del Concessionario, al rimborso proporzionale del canone già corrisposto o alla riduzione di quello ancora da corrispondere, esclusa qualsiasi indennità o interessi.
3. Il provvedimento di modificazione, sospensione o revoca, notificato dall'Ufficio concedente al titolare della concessione, indica il termine perentorio per l'osservanza; lo stesso non è soggetto ad interruzione neppure in caso di eventuale ricorso da parte del Concessionario.
4. Con il provvedimento di cui al comma precedente è assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori, spostamento o rimozione d'impianti e/o strutture nonché per il ripristino allo stato naturale del bene occupato. Decorso tale termine i lavori saranno eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente, da prelevarsi, eventualmente, dal deposito cauzionale

Art. 8 - Rinuncia

1. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione. La rinuncia dà diritto al rimborso proporzionale del canone già corrisposto o alla riduzione di quello ancora da corrispondere. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Art. 9 - Subentro nella concessione

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo e dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non è ammessa la cessione ad altri. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 15 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione, proponendo all'Amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'art. 3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata. Resta inteso che fino al perfezionamento dell'atto di voltura, il precedente concessionario sarà obbligato solidalmente con il soggetto subentrante all'osservanza degli obblighi previsti nell'atto di concessione.

Art. 10 - Rinnovo della concessione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti, il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.

3. Per le occupazioni temporanee, il concessionario deve presentare, cinque giorni prima della scadenza, domanda di proroga all'Ufficio competente indicandola durata per la quale è richiesta la proroga ed i motivi della richiesta.
4. Alla domanda di rinnovo per le occupazioni permanenti ed alla domanda di proroga per le occupazioni temporanee dovrà essere allegata copia della ricevuta di pagamento del canone per l'occupazione già in essere. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere ovvero di altri oneri a carico del concessionario costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo o di proroga.
5. Dovrà essere tempestivamente comunicata ogni variazione delle condizioni indicate all'art. 3, comma 2, del presente Regolamento. L'Ufficio verificherà se tale variazione comporta la presentazione di una nuova domanda di concessione.

Art. 11 - Occupazione d'urgenza

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione di suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempre che ne sia data immediata comunicazione e prova all'Amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio amministrativo.
2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 21 del presente Regolamento per le occupazioni abusive.

Art. 12 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in 4^e categorie, secondo l'Allegato "A" del presente Regolamento, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali e densità di traffico pedonale.
2. Alle strade appartenenti alla 1^a e 2^a categoria è applicata la tariffa unitaria di base. La tariffa per le strade di 3^a categoria è ridotta del 50% rispetto alla 1^a. La tariffa per le strade di 4^a categoria è ridotta del 70% rispetto alla prima.
Per la sola categoria di attività denominata "alberghi bar ristoranti" alle strade appartenenti alla 1^a categoria è applicata la tariffa unitaria di base mentre per le restanti categorie la stessa è ridotta rispettivamente del 30% per la 2^a categoria, del 70% per la 3^a categoria e del 85% per la 4^a categoria.

NOTA : Categoria 1^a Piazza Vittorio Emanuele III
Categoria 2^a Via 27/28 Maggio – Via Magistris – Piazza Martiri Libertà – Piazza Santa Marta
Categoria 3^a Cannobio capoluogo
Categoria 4^a Cannobio frazioni

Art. 13 - Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuale, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse, nella misura prevista per le singole tipologie, con l'applicazione della tariffa che la Giunta Comunale determinerà annualmente prima dell'approvazione del bilancio di previsione.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie con l'applicazione della tariffa che la Giunta Comunale determinerà annualmente prima dell'approvazione del bilancio di previsione.

3. La mancata adozione del provvedimento deliberativo comporta l'applicazione delle tariffe in vigore aumentate dell'indice ISTAT dei prezzi di consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 14 - Criteri per la determinazione del canone e modalità di applicazione

1. I criteri per la determinazione del canone e modalità di applicazione sono individuati dal Comune con riferimento agli elementi di seguito indicati:
 - a. classificazione delle strade, spazi ed altre aree;
 - b. durata dell'occupazione;
 - c. valore economico della disponibilità dell'area;
 - d. attività specifica esercitata dai titolari della concessione, anche in relazione alle modalità dell'occupazione;
 - e. entità dell'occupazione espressa in metri quadrati, metri lineari o metri cubi, con arrotondamento delle frazioni al metro superiore.
2. L'importo del canone di concessione è determinato dalla Giunta Comunale, utilizzando lo schema di cui alle allegate tabelle "B" e "C" nel seguente modo:
 - a. per le occupazioni permanenti di durata annuale, l'ammontare del canone dovuto per l'intero anno è determinato dal risultato finale ottenuto moltiplicando in sequenza: il valore del canone di base annuale determinato dal Comune, per il coefficiente della categoria che descrive il valore economico della disponibilità dell'area (art. 12), per il coefficiente della categoria che descrive l'attività esercitata anche in relazione alle modalità di occupazione (art. 17), per la misura dell'occupazione;
 - b. per le occupazioni temporanee, l'ammontare del canone dovuto per l'intero anno è determinato dal risultato finale ottenuto moltiplicando in sequenza: il valore del canone di base giornaliero determinato dal Comune, per il coefficiente della categoria che descrive il valore economico della disponibilità dell'area (art. 12), per il coefficiente della categoria che descrive l'attività esercitata anche in relazione alle modalità di occupazione (art. 17), per la misura dell'occupazione, per i giorni di occupazione. Le frazioni di giorno sono computate per intero.
3. Le occupazioni permanenti del sottosuolo realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi sono assoggettate al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze moltiplicato per la misura fissata dalla Giunta Comunale per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di € 516,46.
4. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo è dovuto il COSAP commisurato all'effettiva occupazione del suolo e sottosuolo comunale espressa in metri cubi.
5. Dall'importo complessivo del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune o dalla Provincia per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Art. 15 - Misura delle occupazioni

1. Per le occupazioni che insistono su aree appartenenti a categorie differenti la determinazione del canone è effettuata con riferimento a quella di categoria più elevata.
2. Per le occupazioni di tipologia diversa effettuate dallo stesso soggetto ed insistenti nella medesima area di riferimento la determinazione del canone è effettuata con riferimento alla categoria a più elevato coefficiente;
3. Nell'ipotesi in cui tende o simili siano poste a copertura di aree già soggette ad applicazione del canone la misurazione delle stesse va determinata con riferimento alla sola parte sporgente, purché si tratti di occupazioni della stessa natura (permanente o temporanea).

Art. 16 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto, ancorché abusivo. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. Nei casi di uso comune è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.
3. Nei casi di concessioni rilasciate ad una pluralità di soggetti, tra i quali non sia possibile individuare un rappresentante legale, vige il principio di solidarietà passiva (art. 1294 c.c.).

Art. 17 - Attività esercitate, modalità di occupazione

1. I coefficienti moltiplicatori che commisurano il canone di cui all'art. 14, comma 1, lett. d) sono determinati come specificato nell'ALLEGATO B e nell'ALLEGATO C al presente regolamento.

Art. 18 - Esclusioni ed esenzioni

1. Sono esclusi dall'applicazione del canone:
 - a. le occupazioni effettuate nelle aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o del demanio statale;
 - b. le occupazioni occasionali determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci e le occupazioni effettuate da soggetti che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo;
 - c. le occupazioni per parcheggi e servoscala destinati a soggetti portatori di handicap;
 - d. le occupazioni effettuate per finalità statutarie e istituzionali da Stato, Regioni, Province, Comuni, Consorzi degli enti sopra citati, Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c) T.U.I.R. (DPR N. 917/1986) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, Onlus;
 - e. le tabelle indicative degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
 - f. le occupazioni effettuate per potatura piante o allestimento aiuole;
 - g. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi a loro assegnati;
 - h. le occupazioni di aree cimiteriali;
 - i. balconi, bow windows e tende da sole afferenti unità abitative.
2. Sono esenti dall'applicazione del canone:
 - a. le occupazioni da chiunque effettuate senza fine di lucro in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, sportive, turistiche, ricreative e sociali;
 - b. le occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato effettuate con fioriere da privati e da attività commerciali;
 - c. le occupazioni effettuate con targhe ed insegne ed impianti pubblicitari.

Art. 19 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto per ogni singolo anno, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione patrimoniale autonoma.
2. L'importo del canone per le occupazioni permanenti di durata di un solo anno (dodici mesi) viene determinato per l'intero anno sulla base delle tariffe vigenti al momento della domanda di concessione e va corrisposto prima del ritiro dell'atto stesso.
3. L'importo del canone per le occupazioni permanenti pluriennali viene determinato per la frazione dell'anno iniziale in proporzione ai mesi (o periodi superiori ai 15 giorni) per i quali è

concessa l'occupazione e va corrisposto prima del ritiro dell'atto di concessione. Per le annualità successive, il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile dell'anno di riferimento. L'importo del canone per la frazione dell'anno finale per le occupazioni permanenti pluriennali viene determinato in proporzione ai mesi (o periodi superiori ai 15 giorni) per i quali è concessa l'occupazione. E' ammessa la possibilità del versamento a rate versando una quota pari al 50% entro il 30 aprile ed una quota pari al 50% entro il 30 settembre

4. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune o del Concessionario intestato: COMUNE DI CANNOBIO – COSAP.
5. La validità della Concessione è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

Art. 20 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Il canone per le occupazioni temporanee deve essere versato prima del ritiro della concessione.
2. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune o del Concessionario intestato: COMUNE DI CANNOBIO – COSAP.

Art. 21 - Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, oltre agli interessi al tasso legale calcolati sul canone dovuto:
 - a. Omesso, parziale o tardivo versamento = per i primi 30 gg dalla data di scadenza del versamento 10% dell'importo o del maggiore importo dovuto – dopo i 30 gg dalla data di scadenza del versamento 30% dell'importo o del maggiore importo dovuto;
 - b. Occupazioni abusive di cui all'art. 2, comma 3 = 100% dell'importo dovuto;
 - c. Occupazioni difformi dall'atto di concessorio di cui all'art. 2, comma 4 = 50% dell'importo dovuto;
 - d. Alle sanzioni di cui ai punti b) e c) si applicano altresì le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

Art. 22 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche deve essere effettuata con decreto di ingiunzione emesso da parte del Responsabile del Servizio Finanziario – Tributi.

Art. 23 - Rimborsi del canone

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute può essere chiesto mediante apposita domanda diretta al Comune entro il termine di 3 anni dal giorno di pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali dal giorno di presentazione della domanda.

Art. 24 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio all'art. 63 del D. Lgs. n. 446/1997 istitutivo del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 25 - Disposizioni finali e transitorie

1. A partire dal 1° gennaio 2012, è abrogata la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche ed il relativo Regolamento Comunale di attuazione (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 in data 17 giugno 1994).
2. A partire dal 1° gennaio 2012 è applicato il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche così come disciplinato dal presente Regolamento. Rimangono altresì in vigore il Regolamento disciplinante l'occupazione suolo pubblico comunale per l'esercizio di attività commerciale, artigianale, di pubblico esercizio e simili ed il Regolamento contenente norme concernenti l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche e aree mercatali nelle parti non contrarie o incompatibili con quanto disciplinato nel presente Regolamento.
3. Il COSAP non è soggetto ad Imposta di Registro in quanto configura un'attività istituzionale dell'Ente che nulla ha a che fare con le diverse prestazioni che vedono il Comune stesso come parte di un contratto di diritto privato e di natura commerciale.
4. Le concessioni di occupazione rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento sono considerate conformi allo stesso, fermo restando che saranno assoggettate alla disciplina in esso prevista e quindi eventualmente adeguate; le modalità ed i termini di pagamento riferiti al nuovo canone e/o al versamento di eventuali integrazioni rispetto a quanto già corrisposto sono disciplinate dal precedente art. 19.
5. Il servizio di accertamento e di riscossione del canone è in gestione diretta. Ove ritenuto più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, il servizio potrà essere affidato in concessione ad apposita azienda speciale ovvero a soggetti iscritti all'albo nazionale concessionari del servizio riscossioni tributi comunali con specifico atto del Consiglio Comunale.

TARIFFE ANNO 2012

COSAP - OCCUPAZIONI TEMPORANEE

TARIFFA BASE GIORNALIERA	€ 1,20
-----------------------------	--------

Categoria di importanza dell'area	1^ cat	2^ cat	3^ cat	4^cat
Coefficiente moltiplicatore (flussi turistici, caratteristiche urbanistiche, valore economico dell'area, impatto ambientale, sacrificio per la collettività)	1,00	1,00	0,50	0,30
Tariffa unitaria di base	€ 1,20	€ 1,20	€ 0,60	€ 0,36

In base al tipo di attività esercitata ed alle modalità di occupazione si determinano le seguenti:

Categorie	coeff moltiplicatore	Tariffa	Tariffa	Tariffa	Tariffa
fioriere (attività commerciali)	per mq 0,80	€ 0,96	€ 0,96	€ 0,48	€ 0,29
fioriere (privati)	per mq 0,80	€ 0,96	€ 0,96	€ 0,48	€ 0,29
espositori	per mq 0,80	€ 0,96	€ 0,96	€ 0,48	€ 0,29
edilizia	per mq 0,50	€ 0,60	€ 0,60	€ 0,30	€ 0,18
tende	per mq 0,30	€ 0,36	€ 0,36	€ 0,18	€ 0,11
ambulanti	per mq 0,50	€ 0,60	€ 0,60	€ 0,30	€ 0,18
spettacoli viaggianti	per mq 0,20	€ 0,24	€ 0,24	€ 0,12	€ 0,07
traslochi	per mq 1,00	€ 1,20	€ 1,20	€ 0,60	€ 0,36

Categoria di importanza dell'area	1^ cat	2^ cat	3^cat	4^cat
Coefficiente moltiplicatore (flussi turistici, caratteristiche urbanistiche, valore economico dell'area, impatto ambientale, sacrificio per la collettività)	1,00	0,70	0,30	0,15
Tariffa unitaria di base	€ 1,20	€ 0,84	€ 0,36	€ 0,18

In base al tipo di attività esercitata ed alle modalità di occupazione si determinano le seguenti:

Categorie	coeff moltiplicatore	Tariffa	Tariffa	Tariffa	Tariffa
alberghi bar ristoranti	per mq 1,00	€ 1,20	€ 0,84	€ 0,36	€ 0,18

TARIFFE ANNO 2012

COSAP - OCCUPAZIONI PERMANENTI

TARIFFA BASE ANNUALE	€ 60,00
----------------------	---------

Categoria di importanza dell'area	1^ cat	2^ cat	3^ cat	4^cat
Coefficiente moltiplicatore (flussi turistici, caratteristiche urbanistiche, valore economico dell'area, impatto ambientale, sacrificio per la collettività)	1,00	1,00	0,50	0,30
Tariffa unitaria di base	€ 60,00	€ 60,00	€ 30,00	€ 18,00

In base al tipo di attività esercitata ed alle modalità di occupazione si determinano le seguenti:

Categorie	coeff moltiplicatore	Tariffa	Tariffa	Tariffa	Tariffa	
fioriere (attività commerciali)	per mq	0,50	€ 30,00	€ 30,00	€ 15,00	€ 9,00
fioriere (privati)	per mq	0,50	€ 30,00	€ 30,00	€ 15,00	€ 9,00
espositori	per mq	0,50	€ 30,00	€ 30,00	€ 15,00	€ 9,00
edilizia	per mq	0,50	€ 30,00	€ 30,00	€ 15,00	€ 9,00
tende	per mq	0,20	€ 12,00	€ 12,00	€ 6,00	€ 3,60
ambulanti posto fisso	per mq	0,45	€ 27,00	€ 27,00	€ 13,50	€ 8,10
sottosuolo - reti private	per utente	1,00	€ 0,77	€ 0,77	€ 0,77	€ 0,77
minimo € 516,46						
sottosuolo - servizi pubblici	per utente	1,00	€ 0,77	€ 0,77	€ 0,77	€ 0,77
minimo € 516,46						

Categoria di importanza dell'area	1^ cat	2^ cat	3^cat	4^cat
Coefficiente moltiplicatore (flussi turistici, caratteristiche urbanistiche, valore economico dell'area, impatto ambientale, sacrificio per la collettività)	1,00	0,70	0,30	0,15
Tariffa unitaria di base	€ 60,00	€ 42,00	€ 18,00	€ 9,00

In base al tipo di attività esercitata ed alle modalità di occupazione si determinano le seguenti:

Categorie	coeff moltiplicatore	Tariffa	Tariffa	Tariffa	Tariffa	
alberghi bar ristoranti	per mq	1,00	€ 60,00	€ 42,00	€ 18,00	€ 9,00